

Ordinanza sulla protezione dei dati personali del personale federale¹ (OPDP)²

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 27 capoverso 2, 27a capoverso 6 e 27c capoverso 7 della legge del 24 marzo 2000³ sul personale federale (LPers),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Principi

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina il **trattamento**⁴ dei dati personali dei candidati, degli impiegati e degli **ex dipendenti**⁵ dell'Amministrazione federale di cui

¹ **Osservazioni generali:** si tratta della revisione totale di un'ordinanza d'esecuzione della legge (in questo caso il testo di riferimento è la legge sul personale federale), divenuta necessaria in seguito a una modifica della legge stessa. **Attenzione:** il testo di legge cui occorre fare riferimento non è il disegno presentato dal Consiglio federale, ma il progetto adottato dalle Camere federali al termine della procedura parlamentare, pubblicato sul Foglio federale con il termine di referendum.

Per gli **aspetti tecnici e formali** si rinvia alle Direttive di tecnica legislativa (DTL), alle Istruzioni della Cancelleria federale per la redazione dei testi ufficiali in italiano e alla raccolta di modelli OMNIA (disponibili sul sito Internet della Cancelleria federale <http://intranet.bk.admin.ch/dokumentation/sprachen/04850/05005/index.html?lang=it>).

² L'**abbreviazione** deve essere di al massimo cinque lettere, la cui combinazione ricalca possibilmente le iniziali delle parole più significative del titolo abbreviato (o, se questo manca, di quello principale). Occorre utilizzare una lettera maiuscola se la parola cui si riferisce costituisce un concetto a sé stante, ad es. ODerr, LPubl. Non si può utilizzare un'abbreviazione già esistente anche in un'altra lingua; è opportuno sincerarsene consultando il repertorio delle Abbreviazioni ufficiali della Confederazione (che si trova anche su Termdat).

³ RS 172.220.1

⁴ **Bearbeitung der Personendaten:** **trattamento** dei dati personali e non elaborazione dei dati; il testo di riferimento è in questo caso la legge sulla protezione dei dati secondo cui per trattamento s'intende qualsiasi operazione relativa a dati, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la conservazione, l'utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l'archiviazione o la distruzione di dati.

all'articolo 1 capoversi 1 e 2 lettere a e d dell'ordinanza del 3 luglio 2001⁶⁷ sul personale federale (OPers).

² Il trattamento dei dati, raccolti nell'ambito dei controlli di sicurezza, è retto dall'ordinanza del 4 marzo 2011⁸ sui controlli di sicurezza relativi alle persone.

Art. 2 Informazione degli impiegati

Prima di introdurre o modificare un sistema d'informazione o una collezione di dati si informano gli impiegati.

Art. 3 Consulenza agli impiegati

Gli impiegati possono **far capo ai consulenti**⁹ per la protezione dei dati della loro unità amministrativa o del loro dipartimento.

Sezione 2: Protezione e sicurezza dei dati

Art. 4 Sicurezza dei dati

¹ I dati su supporto cartaceo **sono conservati**¹⁰ sotto chiave.

² Per i sistemi d'informazione la sicurezza dei dati è retta da:

- a. l'ordinanza del 14 giugno 1993¹¹ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;¹²

⁵ **ehemaligen Angestellten**: nei testi normativi Angestellten è generalmente tradotto in italiano con impiegati; tuttavia l'espressione "ex impiegati" non avrebbe compreso le persone al servizio della Confederazione prima dell'entrata in vigore della legge sul personale federale, ossia i funzionari il cui statuto era retto dal regolamento dei funzionari. Abbiamo quindi scelto un termine più generico, ossia "ex dipendenti".

⁶ RS 172.220.111.3

⁷ La **data di un atto** va collocata tra l'indicazione del genere dell'atto («legge federale», «legge», «decreto federale», «ordinanza» o «ordinanza dell'Assemblea federale») e il suo argomento («su... »).

⁸ RS 120.4

⁹ Quando si tratta di una revisione totale di un'ordinanza vigente è opportuno chiedersi se e in che misura riprendere il testo precedente. Il testo del presente articolo è identico al capoverso 1 dell'articolo 6 dell'ordinanza anteriore che recita «Gli impiegati possono chiedere consiglio al consulente per la protezione dei dati della loro unità amministrativa o del Dipartimento o all'Incaricato federale della protezione dei dati». Abbiamo scelto questa formulazione (**far capo a consulenti**) per evitare l'espressione «chiedere consiglio», a nostro avviso troppo colloquiale, e anche l'espressione «chiedere consulenza al consulente».

¹⁰ **sind ... zu halten**: questa formulazione è meno imperativa del *müssen* o del *sollen* e vuole esplicitare quello che avviene normalmente; quindi in italiano va tradotta con **sono conservati** (e non con **devono essere conservati**), anche perché all'interno dell'atto normativo la portata deontica della disposizione è implicita.

¹¹ RS 235.11

¹² Negli elenchi, le singole lettere terminano con punto e virgola (tranne l'ultima che termina con il punto, in quanto conclude il capoverso), mentre i numeri subordinati finiscono con una virgola (tranne l'ultimo, che termina con punto e virgola in quanto conclude il tenore della lettera).

- b. gli articoli 8 e 9 dell'ordinanza del 26 settembre 2003¹³ sull'informatica nell'Amministrazione federale; e
- c. le raccomandazioni dell'Organo strategia informatica della Confederazione.

³ Per i sistemi d'informazione contemplati dalla presente ordinanza l'Ufficio federale del personale (UFPER) emana regolamenti per il trattamento. Tali regolamenti disciplinano segnatamente le misure di natura tecnica e organizzativa a garanzia della sicurezza dei dati, nonché il controllo del trattamento dei dati.

⁴ I servizi del personale, i centri di prestazione di servizi in materia di personale¹⁴ e i superiori delle unità amministrative dell'Amministrazione federale adottano nel proprio ambito le misure di natura tecnica e organizzativa adeguate al fine di garantire la sicurezza dei dati personali.

Art. 5 Accesso ai dati, loro rettifica e loro cancellazione

¹ Le persone interessate possono far valere i loro diritti d'accesso¹⁵, alla rettifica e alla cancellazione dei dati presso i rispettivi servizi del personale o centri di prestazione di servizi in materia di personale, la Consulenza sociale del personale dell'Amministrazione federale (CSPers) o il servizio medico. Sono fatti salvi gli articoli 22, 35 e 39.

² I dati inesatti sono rettificati d'ufficio.

Sezione 3: Comunicazione dei dati

Art. 6 Pubblicazione

¹ I direttori¹⁶ delle unità amministrative assicurano che gli impiegati siano informati della prevista divulgazione di loro dati in Intranet, in una pubblicazione interna o su un albo, in relazione all'attività professionale.

¹³ RS 172.010.58

¹⁴ **Fachdienstleistungszentren Personal**: denominazione introdotta dalla modifica della legge sul personale federale che ha reso necessaria la revisione totale dell'ordinanza. Si tratta quindi di un vincolo e occorre riprendere la formulazione prevista nella legge, ossia **centri di prestazione di servizi in materia di personale**.

¹⁵ **Auskunftsrecht**: abbiamo utilizzato l'espressione **diritto di accesso** in conformità alla legge sulla protezione dei dati.

¹⁶ **Direktorinnen und Direktoren**: secondo le direttive in materia di linguaggio non sessista il testo tedesco specifica sempre il genere femminile e maschile dei sostantivi. Per quanto concerne il testo italiano, secondo le Istruzioni della Cancelleria federale per la redazione dei testi ufficiali in italiano, "...negli atti normativi si rinuncia a sdoppiare i sostantivi che si riferiscono a persone fisiche." (pag. 41). Anche secondo la «Guida al pari trattamento linguistico di donna e uomo nei testi ufficiali della Confederazione», elaborata dalla Cancelleria federale e di prossima pubblicazione, nei testi normativi lo sdoppiamento integrale non è ammesso.

² Die Information umfasst die vorgesehene Publikationsform und den Hinweis, dass Angestellte, die mit der Veröffentlichung nicht einverstanden sind, dies jederzeit schriftlich mitteilen können.

³ Die Veröffentlichung besonders schützenswerter Personendaten bedarf der schriftlichen Einwilligung der betroffenen Person.

Art. 7 Weitergabe an Dritte

¹ An Dritte, insbesondere an neue Arbeitgeber, Bank- und Kreditinstitute oder an Vermieterinnen und Vermieter, dürfen Daten nur mit schriftlicher Einwilligung der betroffenen Person weitergegeben werden. Wer Daten weitergibt, muss überprüfen, ob eine entsprechende Einwilligung vorliegt.

² Die Einwilligung der betroffenen Person gilt als gegeben, wenn sie eine andere Angestellte oder einen anderen Angestellten als Referenzperson für die Auskunftserteilung bezeichnet hat.

³ Die Datenweitergabe beschränkt sich auf die für den Zweck der Anfrage notwendigen Informationen.

⁴ Die Bestimmungen dieses Artikels gelten auch für Angestellte, die innerhalb der Bundesverwaltung die Verwaltungseinheit wechseln. Artikel 12 bleibt vorbehalten.